

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI FELIZZANO (AL), ALLUVIONI PIOVERA (AL), ROCCHETTA TANARO (AT), REFRANCORE (AT)

L'anno duemilaventuno addì ... del mese di ... , nella Residenza Municipale di Felizzano

TRA

Il Comune di FELIZZANO legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Luca Cerri**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto,

Il Comune di ALLUVIONI PIOVERA , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Giuseppe Betti**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di ROCCHETTA TANARO legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Massimo Fungo**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di REFRANCORE legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Roberta Volpato**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- che con decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 12 del decreto-legge 30.12.2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020 n.8, sono stati disciplinati nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreterie convenzionate previste dall'art 98 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , in particolare per

quanto concerne la determinazione della somma degli abitanti ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata;

VISTO che :

- con delibera consiliare del Comune di Felizzano n.... del, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;
- con delibera consiliare del Comune di Alluvioni Piovera n. ... del, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;
- con delibera consiliare del Comune di Rocchetta Tanaro n... del....., è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;
- con delibera consiliare del Comune di Refrancore n. ... del è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Felizzano (AL) è sede di Segreteria di IV classe con abitanti n. 2.176 al 31.12.2020;
- Il Comune di Alluvioni Piovera (AL) è sede di Segreteria di IV classe con abitanti n. 1.670 al 31.12.2020;
- Il Comune di Rocchetta Tanaro (AT) è sede di Segreteria di IV classe con abitanti n.1.390 al 31.12.2020;
- Il Comune di Refrancore (AT) è sede di Segreteria di IV classe con abitanti n. 1.361 al 31.12.2020;

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di **Felizzano (AL), Alluvioni Piovera (AL), Rocchetta Tanaro (AT) e Refrancore (AT)**, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di regolamento

o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel **Comune di Felizzano**, che presenta il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti alla convenzione in oggetto, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04/12/1997 N. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso i Sindaci dei Comuni non ricoprenti il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederanno formalmente al Sindaco di Felizzano nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Prefettura di Torino, tramite l'Agenzia, il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- a richiedere alla Prefettura di Torino, tramite l'Agenzia, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 3 – Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dal Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Felizzano, Alluvioni Piovera, Rocchetta Tanaro e Refrancore; Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. .

Considerato che il C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche degli altri Sindaci dei Comuni convenzionati). Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione.

Art. 4 – Modalità operative del servizio.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune mediante un numero di accessi settimanali pari almeno a due .

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 – Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto e i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Felizzano comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati dal Comune di Felizzano le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del

C.C.N.L. del 16/05/2001, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate in prosieguo:

- a carico del Comune di Felizzano (AT) 25%;
- a carico del Comune di Alluvioni Piovera (AL) 25 %
- a carico del Comune di Rocchetta Tanaro (AT) 25 %
- a carico del Comune di Refrancore 25%

Tale riparto dovrà essere previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di Felizzano, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Alluvioni Piovera, Rocchetta Tanaro e Refrancore

I Comuni convenzionati di Alluvioni Piovera, Rocchetta Tanaro e Refrancore dovranno corrispondere la quota a proprio carico in **tre rate** delle quali **la prima entro il 30 aprile dell'anno di competenza**, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; **la seconda entro il 31 ottobre** pari al 30 % della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente, **la terza a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo**, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio dei gg 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino presso la competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma Segretari comunali e Provinciali

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Alluvioni Piovera, Rocchetta Tanaro e Refrancore il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Felizzano, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 10 comma 2 bis, della L. 114 dell'11.08.2014, nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni convenzionati dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di 1/5 dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo **di anni 2** (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale e la presa di servizio del titolare della convenzione. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- **Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto** manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre il 121° dall'insediamento del Sindaco);
- **Recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni comunali convenzionate da adottarsi con atto deliberativo consiliare che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto 60 giorni dopo il ricevimento dell'atto suddetto;
- **Concorde volontà dei Comuni convenzionati**, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Felizzano. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo convenzione, alla Prefettura di Torino

presso la competente sezione regionale dell’Agenzia Autonoma Segretari comunali e Provinciali.

ART 8 – Classificazione della Segreteria

La presente convenzione è classificata, in classe III (popolazione compresa tra i 3000 e i 10.000) abitanti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario, come disciplinate per ultimo dal D.M.I. in data 21.10.2020;

Art. 9 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali vigenti dettate in merito dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi Comuni verrà inviata, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Torino - sezione regionale dell’Agenzia Autonoma Segretari comunali e Provinciali sezione regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL SINDACO DEL COMUNE DI FELIZZANO (CAPO CONVENZIONE) -

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

IL SINDACO DEL COMUNE DI REFRANCORE
